



COMUNE DI AREZZO

Servizio Pianificazione
Urbanistica

RICORRENZA N. 46

Osservazione n° 322 - Punto n° 1

Trattata nell'allegato n. 31

data di arrivo il - Prot. n° 161502 del 04-11-2019

Nome: Angiolo
Cognome: Ercolani

Tema: Modifica normativa: addizioni volumetriche degli edifici esistenti

Sintesi: si chiede che la limitazione alla addizione volumetrica per gli edifici non di imprenditore agricolo venga svincolata ripristinando eventualmente una limitazione alla addizione volumetrica come presente nel RU trasformando l'art. 49 comma 4 punto 4.1 nel seguente modo: " Le addizioni volumetriche di cui all'art. 134 comma 1 lettera g) della LR 65/2014, non possono comportare nel loro complesso un incremento di SE superiore al 5% o a mq 30. Tale limite elevato a: a) al 10% o a mq 40 nel caso di adeguamento dell'intero edificio o dell'intera unità immobiliare alla normativa vigente per il contenimento dei consumi energetici; b) al 15% o a mq 50 se l'intero edificio è oggetto di un intervento di adeguamento alla vigente disciplina sismica o ad un intervento di miglioramento sismico che garantisca il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non inferiore a 0,4 (indice di rischio come definito dalla Direttiva regionale D2.9 del luglio 2011 allegata al DDR 3421/2011 del 12/08/2011). Qualora l'edificio nella sua configurazione iniziale abbia coefficiente > 0,4 l'intervento di miglioramento deve garantire l'incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10%. Il titolo abilitativo contiene gli atti che attestano il raggiungimento del livello minimo di sicurezza; c) al 20% o a mq 60 in caso di esecuzione combinata degli interventi di cui ai punti a) e b)"

Proposta tecnica dell'ufficio: Parere parzialmente positivo in considerazione degli indirizzi politici espressi, prevedendo la possibilità di realizzare addizioni volumetriche fino a 30 mq di "Se" contestualmente ad un intervento che comporti un miglioramento delle prestazioni energetiche e/o sismiche ai sensi delle rispettive normative. L'addizione può raggiungere il limite del 20%, se oltre il limite dei 30 mq, solo per effetto del trasferimento di crediti edilizi.

Responso tecnico dell'ufficio: parzialmente accoglibile

Appendice a corredo:

Note:

Seduta della commissione del 22/04/20

Votazione della commissione:

votanti: 7 (piomboni, carlettini, cornacchini, scapecchi, sisi, bracciali, ricci) favorevoli: contrari: astenuti: 7 (piomboni, carlettini, cornacchini, scapecchi, sisi, bracciali, ricci)

Parere della commissione: parere non espresso

Responso della commissione: non espresso

Votazione del Consiglio Comunale: favorevole

Esito finale: Osservazione parzialmente accolta

